



**CONFEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
PER LA MUSICA LIRICA E SINFONICA APS**

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione di promozione sociale
"Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni
per la Musica Lirica e Sinfonica APS".

ART. 2

SEDE

La "Confederazione Italiana Associazioni e
Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica APS" ha
sede legale in Roma in Via Dardanelli 37, e sede
amministrativa in Verona (VR), Via Roma n. 1/E,
presso la "Verona per l'Arena-Fondazione di Diritto
Privato", come indicato nell'atto costitutivo.

Le sedi legali ed amministrative della
Confederazione possono essere modificate
dall'Assemblea.

Il trasferimento della sede legale o amministrativa
all'interno dello stesso Comune non comporta
modifiche statutarie e potrà essere deliberato con
decisione del Consiglio Direttivo, che ne darà
tempestiva comunicazione agli associati.

ART. 3

SCOPO E ATTIVITA'

La "Confederazione Italiana Associazioni e
Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica APS" è
un'associazione di promozione sociale che persegue,
senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento in favore dei propri associati, o di
terzi di una o più delle seguenti attività di
interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i del D.Lgs. 117/2017);

b) promozione della cultura e dell'arte (art. 5, comma 1, lett. f del D.Lgs. 117/2017).

In particolare, l'associazione si propone di:

1) coordinare, valorizzare e sviluppare le attività ed iniziative assunte dalle associazioni e fondazioni a sostegno dei Teatri italiani che rappresentano e divulgano la Musica Lirica, la Musica Sinfonica, Concertistica ed il Balletto;

2) farsi portavoce delle esigenze espresse dai numerosi appassionati italiani ed avanzare le loro istanze ad ogni livello istituzionale;

3) collaborare con le diverse istituzioni Europee ed internazionali aventi analoghe finalità.

ART. 4

ASSOCIATI

Possono aderire alla Confederazione le Associazioni e Fondazioni con sede nel territorio dello Stato Italiano caratterizzate da finalità coincidenti con la Confederazione stessa.

Gli Associati mantengono la loro piena autonomia nel rispetto dei singoli Statuti.

Il numero degli Associati è illimitato.

Le Associazioni e Fondazioni che desiderano essere ammesse alla Confederazione ne devono fare espressa richiesta con lettera raccomandata inviata alla sede legale della Confederazione, allegando copia autentica del loro atto costitutivo e dello statuto nonché una breve relazione sulle loro attività correlate o connesse con la Musica Lirica Sinfonica e con il Balletto.

Gli Associati vengono ammessi alla Confederazione a seguito di espressa delibera e con il voto della maggioranza degli Associati ivi presenti, ai sensi dell'art. 21 del codice civile.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Diritti degli associati:

- Partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 15;
- Partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

Obblighi degli associati:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Gli Associati hanno la facoltà di recedere dalla Confederazione con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, dandone comunicazione scritta ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi (tre) prima, restando tenuti per il pagamento delle quote annuali già maturate.

La mancata corresponsione della quota sociale annuale comporterà per gli Associati l'incapacità di partecipare alla Confederazione, mentre l'espresso



rifiuto alla corresponsione delle quote sociali annuali o la decorrenza di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del sollecito scritto ne determinerà l'esclusione, che verrà ratificata dall'Assemblea con espressa delibera. I nuovi associati appartenenti al Terzo Settore potranno essere ammessi in una percentuale inferiore al 50% degli associati APS.

ART. 5

MEZZI FINANZIARI

Le entrate dell'Associazione, costituenti il fondo comune di gestione, sono composte da:

- a) quote sociali;
- b) contributi volontari dei Soci;
- c) contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
- d) donazioni, legati, lasciti ed elargizioni.

I proventi delle attività della Confederazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli Associati, neppure in forma indiretta. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere investito nelle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 6

ORGANI SOCIALI

Sono organi della "Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica":

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) i Vice-Presidenti;
- d) il Segretario Generale-Tesoriere;
- e) il Consiglio Direttivo.

ART. 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dagli associati che siano in regola con le quote sociali.

All'Assemblea, ciascuna Associazione e Fondazione è rappresentata dal suo Presidente o, per delega scritta, da un suo Consigliere o Socio, ed ha diritto ad un voto.

Tra i Consiglieri delle singole Associazioni e Fondazioni l'Assemblea nomina il Presidente, i 2 (due) Vice-Presidenti, il Segretario Generale-Tesoriere, ed il membro aggiuntivo del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dai Vice-Presidenti almeno due volte l'anno, con preavviso scritto, contenente la data, l'orario ed il luogo della riunione trasmesso via lettera, fax o posta elettronica a tutti gli associati, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e con la specificazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti e sarà validamente costituita con la partecipazione di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.

L'assemblea può esser tenuta anche in audio o videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea determina le quote sociali annuali.

L'Assemblea delibera l'ammissione dei nuovi Associati che ne abbiano fatto richiesta.

L'Assemblea decide i programmi e le direttive cui il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Segretario Generale-Tesoriere devono attenersi nell'espletamento dei mandati.

L'Assemblea approva il Bilancio annuale su proposta del Consiglio Direttivo, o in sua mancanza, del Presidente.

L'Assemblea ha la facoltà di nominare uno o più revisori dei conti.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, rappresenta l'organo esecutivo della Confederazione ed è formato dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario Generale Tesoriere e da un membro aggiuntivo scelto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare particolari compiti ad uno o più componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dà attuazione agli indirizzi programmatici indicati dall'Assemblea, a cui sottopone le eventuali iniziative da intraprendere, delibera a maggioranza e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quelli che per statuto o per legge siano riservati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno con modalità di convocazione e di voto analoghe all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni.

ART. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, ha tutti i poteri di rappresentanza legale e di firma per la "Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica APS", resta in carica 3(tre) anni.

Può essere nominato Presidente della "Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica APS" anche un Consigliere delle singole Associazioni o Fondazioni.

Il Presidente della "Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica APS", per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione di 2 (due) Vice-Presidenti uno dei quali assume la funzione di Vice-Presidente Vicario, e del Segretario Generale-Tesoriere.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la relativa funzione viene espletata dal Vice-Presidente vicario.

ART. 10

I VICE-PRESIDENTI

L'Assemblea nomina due (2) Vice Presidenti prescelti tra i Presidenti ed i Consiglieri delle Fondazioni ed Associazioni che la compongono, essi restano in carica 3 (tre) anni.

Tra di essi il Consiglio nomina un Vice Presidente Vicario che potrà sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 11

IL SEGRETARIO GENERALE-TESORIERE

Il Segretario Generale-Tesoriere, è nominato dall'Assemblea, resta in carica 3 (tre) anni.

Il Segretario Generale-Tesoriere è il responsabile della gestione ordinaria amministrativa della Confederazione.

Il Segretario Generale-Tesoriere dispone pertanto di tutti i necessari poteri di firma sui conti correnti bancari accessi dalla Confederazione, ove opera nei limiti delle disponibilità; redige il bilancio annuale in tutte le sue componenti e ne illustra le risultanze al Consiglio Direttivo (o in assenza al Presidente) con una relazione, per la necessaria successiva approvazione in Assemblea.

ART. 12

GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

Le cariche di Presidente, di Vice-Presidente, di Segretario Generale-Tesoriere e di Consigliere decorrono dalle rispettive nomine da parte dell'Assemblea e sono gratuite con l'assunzione dei relativi costi operativi da parte dei titolari nominati.

ART. 13

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della "Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica APS" ha inizio l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 14

SCIoglimento, ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE -
devoluzione del residuo patrimonio

Nel caso che le finalità perseguite dalla "Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica Lirica e Sinfonica APS" non siano state raggiunte o siano divenute impossibili, la Confederazione delibererà con la maggioranza e modalità prescritte da precedente art. 7 la propria estinzione e scioglimento, provvedendo alla nomina di un liquidatore, scelto possibilmente tra i suoi membri, a cui impartire le direttive per tale amministrazione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere

positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore sono nulli.

ART. 15

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate in questo Statuto le relative disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).



[Handwritten signature in blue ink]

